

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 18

Data: 28/03/2007

OGGETTO:TASSO DI INTERESSE SU TRIBUTI COMUNALI- ART.1 COMMA 165 E COMMA 171 LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N 296

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n 296, che testualmente recita:

“La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti dei tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.”

Visto l'art. 1, comma 171, della legge 27 dicembre 2006, n 296, che testualmente recita:

“Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”,

Rilevato che fino alla data di approvazione della norma in esame, il sistema di commisurazione degli interessi applicabili ai tributi comunali era assai particolare, in quanto essi dovevano essere calcolati a semestre compiuto con i seguenti tassi di interessi:

- Dal 01/01/1997 al 30/06/2003 -5% annuo;
- Dal 01/07/2003 2,75% annuo;

Dato atto :

- che le attuali disposizioni normative prevedono la possibilità di aumentare il saggio di interesse sino al 5,5% annuo o di ridurlo sino al saggio di interesse legale pari al 2,5%;

Ritenuto di dover dare corso alla detta determinazione;

Visto il D.lgs. 504/92;

Visto il D.lgs 507/93;

Visto l'art.52 del D.lgs 446/97

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del Tuel 18.08.2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del Tuel 18.08.2000, n. 267;

A voti

DELIBERA

1. Di disporre in applicazione dell'art.1 comma 165 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
 - Sugli importi dovuti per Tributi comunali, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicabili, in ragione annua, nella misura **pari al tasso d'interesse legale** vigente nel tempo.
Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili
 - Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza, dal giorno in cui sono divenuti esigibili, nel caso in cui è l'ente locale che deve introitarli;
 - Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell' eseguito versamento, nel caso, invece in cui è l'ente locale che deve corrisponderli al contribuente;
2. Di dare atto che ai sensi dell'art.1 comma 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il nuovo sistema di commisurazione degli interessi è applicato a tutti i provvedimenti emessi dal 1° gennaio 2007, anche per annualità precedenti purchè siano rapporti di imposta pendenti alla suddetta data
3. Sono abrogate tutte le disposizioni che regolamentano in maniera diversa la materia.
4. Con separata votazione, unanime e palese, delibera:
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.